



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori BATTISTA, BENCINI, BOCCHINO, CAMPANELLA
e Maurizio ROMANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2014

Modifica all’articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - In un periodo nel quale si immagina di eliminare la possibilità per i cittadini di eleggere direttamente i propri rappresentanti in Senato, trasformando quest'ultimo in una Camera formata da persone nominati dalla politica locale, il presente disegno di legge costituzionale è invece finalizzato a favorire la partecipazione dei giovani alla politica, eliminando una delle peculiarità tutte italiane nell'ambito del parlamentarismo europeo: il mancato allineamento del limite di età anagrafica per l'esercizio dell'elettorato attivo tra le due Camere.

Attualmente, per l'elezione del Senato il requisito dell'età anagrafica è fissato dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione in base al quale: «I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età». Tale requisito è ribadito negli stessi termini dal testo unico per le elezioni del Senato (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, articolo 13, comma 1). Per quanto riguarda l'elezione della Camera la Costituzione si limita a stabilire che essa «è eletta a suffragio universale e diretto» (articolo 56). Ne deriva l'applicazione del principio generale secondo il quale il corpo elettorale è formato da tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età (articolo 48, primo comma, della Costituzione), che dal 1975 è fissata in diciotto anni.

Il presente disegno di legge si ispira, come detto, al principio di allineamento tra l'età dell'elettorato attivo per entrambi i rami del Parlamento, praticato in quasi tutti i Paesi europei. In tal modo verrebbe reso omogeneo il corpo elettorale delle due Ca-

mere mitigando gli effetti potenzialmente distorsivi di tale differenziazione sui sistemi elettorali. Nelle passate legislature diverse ipotesi di riforma costituzionale hanno previsto l'abbassamento del limite di età per l'elettorato attivo del Senato, oltre a ridefinirne i compiti, mantenendo fermo anzitutto il principio dell'elezione diretta di tutti i parlamentari da parte dei cittadini, oggi rimesso in discussione.

Nella fase preparatoria dell'Assemblea Costituente l'assetto delle istituzioni parlamentari fu oggetto di discussione in seno alla prima Sottocommissione, dove si giunse alla conclusione della imprescindibilità del sistema bicamerale, risultando scartata la possibilità di dare vita ad una Camera non elettiva.

La piena parità di funzione venne fortemente voluta dalla maggioranza dei Costituenti ed in particolare dalla Democrazia Cristiana, spostandosi il dibattito su altri elementi di differenziazione tra le Camere. Venne quindi in rilievo la questione dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo. Nei lavori della seconda Sottocommissione, in cui prevalse l'orientamento per un parlamento bicamerale (relatore Costantino Mortati), con riferimento all'elettorato attivo il testo finale prevedeva che il Senato fosse eletto dai cittadini che avessero compiuto i venticinque anni d'età.

Al momento della promulgazione della Costituzione, la maggiore età richiesta per l'elettorato attivo della Camera dei deputati era fissata a ventuno anni, e lo scarto di età era dunque quasi dimezzato rispetto all'attuale. Tuttavia da più parti nel dibattito emerse la critica della illogicità di tale differenziazione, seppur con prevalenza di quanti

vollero configurare la seconda Camera come composta di soggetti più prudenti e caratterizzati da maggiore esperienza, maturità e responsabilità. Attualmente tale funzione è assicurata dalla sensibile differenza di età per l'elettorato passivo, che non è oggetto del presente intervento di modifica della Costituzione.

Diversamente, in una società in cui i flussi di informazione si sono moltiplicati e la preparazione dei giovani è potenzialmente più garantita dal sistema scolastico nazionale rispetto all'immediato dopoguerra, appare oggi irrazionale e discriminatorio il permanere di un requisito per l'elettorato attivo tanto ampiamente differenziato. Da una differenza di quattro anni nel 1946, si è passati

ad una di sette anni nel 1975, per effetto dell'abbassamento della maggiore età da ventuno a diciotto anni e della conseguente riduzione di età per l'esercizio del diritto di voto per la Camera dei deputati. Non sembra siano più sussistenti le motivazioni alla base di tale opzione.

Appare quindi ragionevole ed ormai urgente, per le ragioni sopra esposte, pervenire ad una uniformità tra i requisiti anagrafici per l'esercizio del diritto di voto per entrambe le Camere, affermando pienamente il principio del suffragio universale ed allineando l'Italia al resto dei Paesi europei in cui esistono sistemi bicamerali elettivi. Si auspica, pertanto, un celere e positivo esame del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 58, primo comma, della Costituzione, le parole: «che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno raggiunto la maggiore età».